



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL TERRITORIO

Indice

Art. 1 - Obiettivo della Consulta	2
Art. 2 - Composizione della Consulta	2
Art. 3 - Funzionamento della Consulta.....	2
Art. 4 - Compiti e Responsabilità	2
Art. 5 - Modalità di Convocazione	3
Art. 6 - Durata e Rinnovo dei Mandati	3
Art. 7 - Segreteria e Supporto	3
Art. 8 – Entrata in vigore.....	3



Art. 1 - Obiettivo della Consulta

1. Il presente regolamento disciplina le finalità, le procedure e le modalità di funzionamento della Consulta del Territorio (di seguito Consulta), costituita presso l'Università per Stranieri di Perugia ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di Ateneo.
2. La Consulta ha lo scopo di:
 - promuovere un collegamento efficace con gli enti istituzionali, culturali, sociali, produttivi ed economici del territorio;
 - contribuire allo sviluppo e alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca dell'Università;
 - sostenere le attività di trasferimento di conoscenze e competenze, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
3. La Consulta è un organismo che esercita funzioni di tipo consultivo; può esprimere pareri e proporre iniziative di sostegno logistico e finanziario.

Art. 2 - Composizione della Consulta

1. La Consulta, come stabilito dall'art. 22 dello Statuto di Ateneo, è costituita da:
 - a. il Rettore, che la presiede e la convoca;
 - b. il Direttore Generale dell'Università;
 - c. un componente indicato dal Collegio dei Rappresentanti degli Studenti;
 - d. il Presidente della Regione Umbria o un suo delegato;
 - e. il Sindaco di Perugia o un suo delegato;
 - f. il Presidente di Anci Umbria o un suo delegato;
 - g. il Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria o un suo delegato;
 - h. un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
 - i. un rappresentante dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (Adisu).
2. La Consulta viene costituita con decreto del Rettore.
3. La composizione potrà essere integrata successivamente alla sua costituzione, al fine di garantire una rappresentanza sempre più ampia, inclusiva e coerente con le finalità della Consulta stessa. L'integrazione avverrà con decreto del Rettore, con cui si procederà ad aggiornare la lista dei partecipanti.

Art. 3 - Funzionamento della Consulta

1. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Rettore.
2. Le riunioni sono presiedute dal Rettore o da un suo delegato.
3. I pareri sono adottati a maggioranza semplice.
4. Il Rettore espone annualmente alla Consulta una relazione sull'attività dell'Università.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, e non prevede la corresponsione, a qualsiasi titolo, di gettoni di presenza e/o rimborsi spese.

Art. 4 - Compiti e Responsabilità

1. La Consulta ha il compito di:
 - proporre iniziative che possano favorire l'interazione tra l'Università e il contesto socioeconomico;



- sostenere finanziariamente e logisticamente le iniziative dell'Università attraverso l'erogazione di contributi da parte di enti e associazioni;
- monitorare l'attuazione delle iniziative e delle decisioni adottate dall'Università in relazione al territorio.

Art. 5 - Modalità di Convocazione

1. Il Rettore, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di nomina della Consulta, convoca la riunione di insediamento della stessa.
2. La convocazione della Consulta avviene con comunicazione scritta inviata almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.
3. L'ordine del giorno delle riunioni è definito dal Rettore.

Art. 6 - Durata e Rinnovo dei Mandati

1. I membri della Consulta sono nominati per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo.
2. In caso di cessazione o dimissioni di un componente, il legale rappresentante dell'ente di riferimento provvederà ad indicare il nuovo rappresentante dell'ente medesimo, il quale sarà nominato in sostituzione del precedente.

Art. 7 - Segreteria e Supporto

1. La segreteria del Rettore supporta il funzionamento della Consulta, garantendo la gestione amministrativa, la redazione dei verbali e l'organizzazione delle riunioni.
2. La segreteria si occupa anche della gestione logistica delle attività della Consulta.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.